

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2107 del 08/05/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - istanza di concessione area demaniale per uso di opere di di cantierizzazione della durata di 122, per la realizzazione di n. 2 solette in cemento armato- Fontanini Claudio - Sisteb PR20T0005 - Sinadoc 7751
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2179 del 08/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MAGGIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### **CODICE SISTEB PR20T0005**

#### VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda ns prot. n. PG/2020/27643 del 20/02/2020 con cui il sig. Fontanini Claudio, titolare della ditta Fontanini Ivano S.N.C. di Fontanini Claudio & C., c.f./P.Iva 01188390460 con sede in Via Della Cementeria n. 4/B - 55035 Comune di Piazza al Serchio (LU), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua fiume Taro, foglio 88 f-mappali 171 e 376 del Comune di Borgo Val di Taro (PR), ad uso di opere di cantierizzazione della durata di 122 giorni per eseguire il risanamento degli appoggi del ponte ferroviario linea Parma - Vezzano al Km 60+60 in corrispondenza della Pila 3 e Pila 2, con realizzazione di n. 2 Solette in cemento armato su cui montare le Stilate per il sollevamento delle campate.

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 73 del 18/03/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2020/40147 del 12/03/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria

tecnico-amministrativa effettuata dall' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie in data 28/04/2020;
- il canone per l'anno 2020 in data 28/04/2020;
- il deposito cauzionale pari a € 250,00 in data 28/04/2020;

**RITENUTO** sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Fontanini Claudio, titolare della ditta Fontanini Ivano S.N.C. di Fontanini Claudio & C., c.f./P.Iva 01188390460 con sede in Via Della Cementeria n. 4/B - 55035 Comune di Piazza al Serchio (LU), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Taro, sita in Comune di Borgo Val di Taro (PR), catastalmente identificata al foglio 88 f-mappali 171 e 376 del Comune di Borgo Val di Taro (PR), per uso di opere di cantierizzazione della durata di 122 giorni per eseguire il risanamento degli appoggi del ponte ferroviario linea Parma - Vezzano al Km 60+60 in corrispondenza della Pila 3 e Pila 2, con realizzazione di n. 2 Solette in cemento armato su cui montare le Stilate per il sollevamento delle campate, codice pratica SISTEB PR20T0005 – SINADOC 7751/2020;
2. la concessione avrà durata di mesi quattro (4) a far data dalla presente determinazione;

3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/04/2020 (PG/2020/65326 del 05/05/2020);
4. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
8. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazione e Concessioni di Parma  
(Paolo Maroli)

*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALAMENTE)*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Fontanini Claudio, titolare della ditta Fontanini Ivano S.N.C. di Fontanini Claudio & C., c.f./P.iva 01188390460 (Pratica SISTEB PR20T0005- Sinadoc 7751/2020).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Taro, individuata al foglio 88, mappali 171 e 376 del Comune di Borgo Val di Taro (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso di opere di cantierizzazione della durata di 122 giorni, per eseguire il risanamento degli appoggi del ponte ferroviario linea Parma - Vezzano al Km 60+010 in corrispondenza della Pila 3 e Pila 2, con realizzazione di n. 2 solette in cemento armato su cui montare le Stilate per il sollevamento delle campate.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone di € 141,53 pari a 4 mensilità, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale, pari a € 250,00, verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il

deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata per 4 mesi a far data dal rilascio dell'atto.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni

competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art.21, L.R. 7/2004.

#### ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le **prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/40147 del 12/03/2020** dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, ed in particolare:

- *l'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, via mail, con almeno tre giorni feriali di anticipo allo scrivente Servizio [stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it) e al Gruppo Carabinieri Forestale Parma [fpr42966@pec.carabinieri.it](mailto:fpr42966@pec.carabinieri.it) ;*
- *il presente “Parere” si intende rilasciato nei limiti della disponibilità del Servizio scrivente, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti ed ha validità fino al **31 agosto 2020**;*

➤ *essendo l'area di intervento potenzialmente esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.*

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA  
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA  
RESPONSABILE ING. GABRIELE ALIFRACO

AGENZIA REGIONALE PER LA  
SICUREZZA TERRITORIALE E  
LA PROTEZIONE CIVILE

Rif. prot. n° 27643 del  
20 febbraio 2020  
Sinadoc 7751/2020  
Allegati 2

ARPAE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
P.le della Pace 1  
**43123 PARMA PR**  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** (2020.650.20.3/51) Comune di Borgo Val di Taro - Fiume Taro. Concessione demaniale per opere di cantierizzazione della durata di 122 giorni per la realizzazione di solette in c.a reggenti stilate in ferro per sollevamento campata. Foglio 88 fronte mapp.171 e mapp. 376

Codice pratica: Sinadoc 7751/2020

Richiedente: Fontanini Ivano SNC

**Rilascio parere idraulico.**

(Rif. protocollo n. PC.2020. 13620 del 09-03-2020)

Il Responsabile di Ambito

VISTA richiesta emarginata relativa al rilascio di parere idraulico all'occupazione di area demaniale del fiume Taro per opere di cantierizzazione consistenti nella realizzazione di solette in c.a reggenti stilate in ferro per sollevamento campate.

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla richiesta

VISTO l'esito del sopralluogo già effettuato in data 25 febbraio 2020

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

esprime parere favorevole all'occupazione temporanea di area demaniale del fiume Taro per la realizzazione di opere di cantierizzazione consistenti nella realizzazione di solette in c.a reggenti stilate in ferro per sollevamento campate nonché alla utilizzazione della pista di accesso, in area demaniale, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali allegati subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Le stilate in ferro dovranno essere ancorate alla soletta in c.a al fine di evitarne, in caso di interessamento da parte di materiale fluitato dalla piena del fiume, la loro eventuale dislocazione a valle.

Al termine dei lavori i luoghi di intervento dovranno essere ridotti in pristino come in origine e secondo quanto verrà disposto al momento da tecnici dello scrivente.

Il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori e dei ripristini è stabilito in giorni 150

L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, via mail, con almeno tre giorni feriali di anticipo allo scrivente Servizio [stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it) e al Gruppo Carabinieri Forestale Parma [fpr42966@pec.carabinieri.it](mailto:fpr42966@pec.carabinieri.it)

Saranno a carico del richiedente tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime del corso d'acqua in oggetto in dipendenza del "Parere" rilasciato nonché tutti i lavori necessari atti a scongiurare, anche in occasione di eventi eccezionali, il danneggiamento delle opere in progetto.

Il presente "Parere" potrà tuttavia essere revocato in qualsiasi momento, quando a giudizio insindacabile dello scrivente Servizio ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi pubblici o a causa del non rispetto delle previsioni progettuali approvate.

L'eventuale revoca del "Parere" mentre non creerà nei riguardi del richiedente alcun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spesa, ogni cosa allo stato pristino nel termine temporale che gli verrà fissato dal Responsabile di Ambito.

Il presente "Parere" si intende rilasciato nei limiti della disponibilità del Servizio scrivente, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti ed ha validità fino al **31 agosto 2020**

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Agenzia Regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Essendo l'area di intervento potenzialmente esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente "Parere" dovrà essere conservato ed esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle Opere Idrauliche.

Tutti i lavori che verranno effettuati a seguito del presente "Parere" nonché tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessari nel tempo, saranno eseguiti a cura e spese del richiedente.

Il Responsabile di Ambito  
Dott. Ing. Gabriele Alifracco  
(documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**